

TI_GERICHTE 52.2021.261 vom 4. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.261

FR: TI_GERICHTE 52.2021.261 du 4 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2021.261 del 4 giugno 2021

Regeste

Commessa pubblica. Aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico. Attendibilità del prezzo. Referenze aziendali

Erwägungen

E. 1

LPAmM). Per motivi che saranno meglio esposti in seguito, non occorre in particolare esperire un'analisi dei prezzi CO 1.

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). Il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP).

E. 1.2

Resta da esaminare la legittimazione dell'insorgente a contestare le decisioni di delibera (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). Innanzitutto la ricorrente non vanta alcun interesse degno di protezione all'annullamento della risoluzione (n. 2885) con cui il committente ha deliberato il mandato di trasporto per la tratta _____ 14A in suo favore. In quanto interposto contro questa decisione, il gravame è quindi senz'altro irricevibile. Può invece rimanere aperta la questione di sapere se all'insorgente, terza classificata, possa essere riconosciuta la legittimazione a impugnare le delibere a favore della CO 1, ritenuto che il gravame va comunque respinto nel merito per i motivi che seguono.

E. 1.3

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, tra cui il carteggio completo del concorso, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv.

E. 2

La ricorrente mette in dubbio l'attendibilità dei prezzi offerti dall'aggiudicataria per le tratte _____ 12 e _____ 14, che ammontano all'incirca a fr. 60.- a viaggio e non permetterebbero di coprire i costi fissi.

E. 2.1

segg., massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, IX. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.; STA 52.2009.244 del 31 luglio 2009).

E. 2.2

Nel caso di specie, la ricorrente ha offerto il servizio al prezzo di fr. 51'015.- per la tratta _____ 12 e a fr. 44'145.- per la tratta _____ 14, applicando a entrambi i percorsi la tariffa di fr./km 15.-. Dal canto suo, l'aggiudicataria ha proposto una tariffa di fr./km 11.61 per la tratta _____ 12 e di fr./km 13.42 per il percorso _____.14, per un prezzo di fr. 39'510.- per ciascuna delle due tratte. Tali valori, benché inferiori a quelli di cui all'offerta dell'insorgente, non sono indicativi di un'offerta inattendibile. Prova ne è che la ricorrente ha concorso per il percorso _____ 8 offrendo un prezzo di fr./km 9.-, importo di poco superiore a quello offerto dall'aggiudicataria per tale tragitto (fr./km 8.05). Occorre a questo proposito considerare che gli offerenti potevano concorrere non solo per ogni singola tratta, ma anche offrire un prezzo globale per sede scolastica (cfr. capitolato, pag. 47), ciò che lasciava loro ampio margine di definire liberamente i prezzi secondo le proprie valutazioni commerciali, differenziandoli a seconda dei tragitti più interessanti, ciò che ha fatto anche l'insorgente. Non va poi dimenticato che l'incidenza sul prezzo di determinati costi fissi citati dalla ricorrente dipende dal volume di lavoro dell'azienda. L'offerta della deliberataria, altamente concorrenziale, ma non per questo inattendibile, non presenta insomma alcuna manchevolezza che possa condurre alla sua esclusione. La censura va quindi respinta.

E. 3

L'insorgente contesta la valutazione del criterio di aggiudicazione riferito all'esperienza nei trasporti di viaggiatori, sostenendo che il committente avrebbe dovuto considerare come valide le referenze addotte, attribuibili ai propri titolari.

E. 3.1

Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1.). Le referenze possono essere personali o aziendali. Le prime riguardano le persone che il committente considera determinanti per il buon esito della commessa (cosiddette persone-chiave). Servono a dimostrare che il concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di studio, ma anche dal profilo dell'esperienza. Queste referenze sono di natura strettamente personale. In caso di cambiamento del datore di lavoro seguono il detentore. Le seconde sono invece di spettanza di un determinato operatore economico, ovvero di un insieme di persone, mezzi tecnici e competenze (know-how), che ha effettivamente fornito la prestazione indicata come referenza. Queste referenze restano legate all'azienda, all'impresa o alla ditta fornitrice della prestazione di riferimento, a prescindere dai cambiamenti che con il trascorrere del tempo subentrano in termini di personale, infrastrutture ed organizzazione. Di regola, le referenze aziendali vengono considerate senz'altro ammissibili fintanto che sussiste un'identità formale tra il soggetto che le ha conseguite ed il concorrente che le inoltra in una gara d'appalto. In verità, la maggior parte delle realtà imprenditoriali è in costante evoluzione: cambiano i dirigenti, le maestranze e i mezzi tecnici, subentrano nuove metodologie di lavoro, aumenta l'esperienza. Decisivi, dal profilo del valore intrinseco delle referenze aziendali, devono

dunque essere gli aspetti che caratterizzano tali realtà dal profilo sostanziale. Al di là delle apparenze, il concorrente che produce una determinata referenza deve identificarsi con l'insieme di persone, mezzi tecnici e competenze che ha fornito la prestazione indicata al fine di comprovare le sue capacità. Ove non sussista identità formale tra l'operatore economico intestatario della referenza e il concorrente che la inoltra per comprovare le sue capacità tecniche va concessa al secondo la possibilità di dimostrare di identificarsi dal profilo sostanziale con la realtà imprenditoriale del soggetto che ha effettivamente fornito la prestazione indicata a titolo di referenza. Di converso, deve essere data facoltà al committente di non ammettere la referenza prodotta da un concorrente, che pur identificandosi, dal profilo delle apparenze, con l'operatore economico che l'ha acquisita, ha modificato la sua realtà imprenditoriale in misura talmente importante da dover essere considerato un soggetto sostanzialmente diverso. Non viola di conseguenza il diritto ammettere che nel caso in cui un operatore economico ceda ad una nuova realtà imprenditoriale tutte le risorse di cui dispone in termini di personale (dirigenti e maestranze), di mezzi tecnici (infrastrutture e macchinari) e di competenze (know-how) anche le sue referenze appartengano al soggetto che gli è subentrato. L'opposta conclusione che, basandosi sulla forma, continuasse a considerare tali referenze di spettanza dell'operatore economico che si è spossessato delle risorse con cui le ha conseguite non appare sostenibile. Per potersi prevalere con successo delle referenze della ditta a cui subentra, il concorrente deve in ogni caso dimostrare che sono effettivamente state conseguite con l'insieme delle risorse che ha rilevato. Non basta dimostrare che ne ha acquisito la proprietà economica (STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid.

E. 3.2

Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb; cfr. Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta: - la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate; - una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate; - una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25, consid. 4.3 con rinvii; Rdat II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2012.386 citata, consid. 2.2) . Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2015.73 del 12 maggio 2015 consid. 2, 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).

E. 3.3

Nel caso concreto, l'insorgente ha compilato la scheda esperienza di trasporto in anni indicando referenze per ogni anno dal 2011 al 2020, fornendo la seguente descrizione dell'esperienza : Esperienza nei trasporti scolastici iniziata nel 1978 con ditta individuale, dal 1996 come SA ed ora come Sagl, sempre ditte a conduzione familiare. Personalmente ho un'esperienza di 24 anni nei trasporti scolastici ed oltre 500'000 km percorsi senza incidenti. L'ente appaltante ha precisato in questa sede di non aver considerato l'esperienza addotta, in quanto, da verifiche effettuate presso i committenti indicati, risultava che i trasporti fossero stati eseguiti dalla ditta G_____ SA e non dalla RI 1, circostanza ammessa dall'insorgente. Quest'ultima contesta tuttavia la conclusione a cui è giunto il committente sostenendo che i titolari della RI 1, ossia i fratelli _____ e _____ G_____ hanno una solida esperienza nel trasporto di scolari, maturata appunto con l'altra ditta di famiglia, la G_____ SA, di cui sarebbero titolari assieme al padre. Come detto, non viola il diritto ammettere che nel caso in cui un operatore economico ceda a una nuova realtà imprenditoriale tutte le risorse di cui dispone in termini di personale, mezzi tecnici e di competenze, anche le sue referenze appartengono al soggetto che gli è subentrato. Nel caso concreto non sussiste identità formale tra la G_____ SA e la RI 1. Per potersi prevalere con successo delle esperienze maturate dalla G_____ SA, la ricorrente deve dimostrare che sono state effettivamente conseguite con l'insieme delle risorse che la G_____ SA le ha ceduto. Essa non ha prodotto alcunché per dimostrare l'adempimento di tali condizioni, ma si è limitata ad asserire che i due fratelli titolari della RI 1 già si occupavano dei trasporti di scolari per la G_____ SA assieme al padre, ciò che all'evidenza non basta per ravvisare identità sostanziale tra le due imprese, che restano economicamente e giuridicamente indipendenti l'una dall'altra.

E. 3.4

La valutazione del criterio di aggiudicazione legato alle referenze esperite dalla stazione appaltante non appare quindi lesiva del diritto. Sia come sia, nemmeno l'attribuzione del massimo punteggio (25 punti) avrebbe permesso all'insorgente di sormontare in classifica l'aggiudicataria per nessuna delle tre tratte.

E. 4

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ricevibilità.

E. 5

La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.